

ANAPA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE
RETE IMPRESAGENZIA
STATUTO

TITOLO I

Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

L'Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione Rete ImpresAgenzia, ai sensi delle disposizioni vigenti, è costituita in Bologna, con rogito del Notaio dott. Maurizio Gullà del 30/11/2012. L'Associazione, denominata "ANAPA Rete ImpresAgenzia" ha la propria sede in Roma. Il Consiglio Direttivo può fissare altra sede.

L'ANAPA Rete ImpresAgenzia, è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.

Aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e, fino alla data di adesione, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti nonché i deliberati degli Organi Confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.

L'ANAPA Rete ImpresAgenzia è il livello Confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e, fino alla data di adesione, costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale degli agenti di assicurazione, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto Confederale.

Art. 2 - SCOPI

L'ANAPA Rete ImpresAgenzia tutela gli interessi morali, professionali ed economici dei soci attraverso le azioni più utili ed opportune, prestando assistenza per tutti i problemi relativi alla loro attività, anche quando, in possesso dei requisiti di legge, operino nel settore finanziario.

In particolare:

- a) stipula accordi e contratti collettivi;
- b) svolge attività sindacale e dà il patrocinio legale alle controversie a tutela dei propri iscritti, anche dopo l'eventuale scioglimento del contratto di Agenzia;
- c) rappresenta i propri iscritti nei confronti di enti, istituzioni, pubbliche e private, in ambito nazionale e internazionale;
- d) studia i problemi contrattuali nonché quelli riguardanti i settori tecnico assuntivi, amministrativi e di organizzazione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari

anche nel rispetto degli interessi del cliente;

- e) propone iniziative per il conseguimento di comuni obiettivi favorendo inoltre il perfezionamento e l'aggiornamento professionale degli iscritti e dei loro collaboratori;
- f) può prendere iniziative di carattere sociale e di concreta solidarietà;
- g) promuove e s'impegna per la costituzione di un'unica rappresentanza degli intermediari in Italia.

Art. 3 - ASSOCIATI DOVERI E OBBLIGHI

Sono Associati Ordinari tutti gli Agenti di assicurazione, mono o plurimandatari, interessati alla realizzazione degli scopi istituzionali, che ne condividono lo spirito e gli ideali, operanti in forma individuale o societaria, in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città di Vaticano, iscritti alla sezione A del RUI, operativi e non operativi.

Inoltre, possono essere iscritti anche ex agenti professionisti di assicurazione, che continuino a svolgere attività di intermediazione assicurativa iscritti in sezione E, per conto di altri Agenti iscritti in sezione A, purché in possesso dei requisiti ed in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore. In sede di assemblea congressuale non avranno diritto di voto e non saranno eleggibili in alcun organo istituzionale, ma potranno ricoprire all'interno dell'associazione ruoli e/o assumere incarichi, su specifico mandato della giunta esecutiva, che ne delimiterà competenze e durata.

I soci si dividono in:

3.1 Associati Fondatori, si considerano tali i Soci che hanno partecipato all'atto costitutivo e tutti quelli che hanno partecipato all'Assemblea costituente (intendendosi come tale la riunione precedente la formale costituzione cui hanno assistito i futuri aderenti all'associazione), e che sono stati nominati componenti dei vari organi statutari dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia in sede di atto costitutivo.

3.2 Associati Ordinari, si considerano tali tutti i Soci che aderiranno in seguito all'Associazione;

3.3 Associato Onorario o benemerito, si considerano coloro che essendo stati "ex Associati Ordinari" hanno ricevuto un riconoscimento formale per aver acquisito speciali meriti nei confronti della Categoria, contribuendo in maniera importante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla vita dell'Associazione; il riconoscimento è attribuito dal Consiglio Direttivo su proposta di un proprio componente. L'Associato Onorario non può rivestire cariche sociali. In sede congressuale all'Associato Onorario, a discrezione del Presidente dell'Assemblea Congressuale, potrà essere dato il diritto di parola su specifici argomenti.

3.4 Associazioni e/o Gruppi Agenti Aziendali che esercitano la partecipazione in forma collettiva.

3.5. Associato Sostenitore, persona fisica e/o giuridica che, anche qualora non svolga l'attività di agente professionista, possa condividere lo scopo sociale dell'associazione. In sede di Assemblea Congressuale non avranno diritto di voto, potranno essere eleggibili negli organi istituzionali, oltre a ricoprire all'interno dell'associazione ruoli e/o assumere incarichi, su specifico mandato della giunta esecutiva, che ne delimiterà competenze e durata.

Tutti i Soci hanno diritto di voto e hanno il dovere di comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio e dei propri recapiti.

Gli aderenti sono altresì tenuti al versamento delle contribuzioni stabilite, la cui riscossione può avvenire anche tramite il proprio Gruppo Agenti.

Gli Associati Onorari o Benemeriti possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

Le Associazioni e/o i Gruppi Aziendali Agenti, dopo avere ricevuto l'accettazione all'iscrizione, devono versare una quota associativa così come previsto dalla Giunta Esecutiva, in proporzione al numero dei propri iscritti.

I GAA possono iscrivere collettivamente i propri associati usufruendo di una percentuale di sconto determinata dalla Giunta Esecutiva Nazionale secondo soglie commisurate al numero degli iscritti al GAA che si associano all'ANAPA Rete ImpresAgenzia.^[1]^[2]^[3]^[4]^[5]^[6]^[7]^[8]^[9]^[10]^[11]^[12]^[13]^[14]^[15]^[16]^[17]^[18]^[19]^[20]^[21]^[22]^[23]^[24]^[25]^[26]^[27]^[28]^[29]^[30]^[31]^[32]^[33]^[34]^[35]^[36]^[37]^[38]^[39]^[40]^[41]^[42]^[43]^[44]^[45]^[46]^[47]^[48]^[49]^[50]^[51]^[52]^[53]^[54]^[55]^[56]^[57]^[58]^[59]^[60]^[61]^[62]^[63]^[64]^[65]^[66]^[67]^[68]^[69]^[70]^[71]^[72]^[73]^[74]^[75]^[76]^[77]^[78]^[79]^[80]^[81]^[82]^[83]^[84]^[85]^[86]^[87]^[88]^[89]^[90]^[91]^[92]^[93]^[94]^[95]^[96]^[97]^[98]^[99]^[100]

L'iscrizione all'ANAPA Rete ImpresAgenzia comporta l'osservanza di tutte le norme dello Statuto, del relativo Regolamento di attuazione, del Codice Etico, delle deliberazioni degli organi preposti e dei contratti e accordi collettivi stipulati dall'ANAPA Rete ImpresAgenzia.

Art. 4 - RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE

ANAPA Rete ImpresAgenzia, fino alla data di adesione a Confcommercio, s'impegna ad accettare:

- I. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art.41 dello Statuto Confederale;
- II. Le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste dagli art. 19,20,21,22 e 23 dello Statuto confederale;
- III. Il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale mediante versamento della contribuzione in misura e modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- IV. Le norme previste all'art.18, comma 2, lett. I) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

Art. 5 - MODALITA' DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione ad Associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Le domande di ammissione che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 3 sono soggette a reiezione motivata da parte della Giunta Esecutiva Nazionale.

La segreteria dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia cura l'annotazione dei nuovi aderenti nell'elenco dei Soci.

Art.6 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato si perde:

1. per la cancellazione o radiazione dal RUI e per tutti gli altri casi di perdita dei requisiti di legge per l'esercizio della professione di Agente di assicurazione.

2. per dimissioni inviate all'ANAPA Rete ImpresAgenzia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica PEC.

3. per decisione del Collegio dei Probiviri, o degli altri organi competenti, in caso di gravi inadempienze allo Statuto o al Regolamento.

Gli Associati che siano receduti o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere all'ANAPA Rete ImpresAgenzia non possono richiedere in restituzione i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO II

Art. 7 - ORGANI DELL'ANAPA RETE IMPRESAGENZIA

Sono organi dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia:

1. Assemblea Congressuale;
2. Consiglio Direttivo;
3. Giunta Esecutiva Nazionale;
4. Presidente Nazionale;
5. Assemblea Regionale;
6. Giunta Regionale;
7. Presidente Regionale
8. Collegio dei Revisori dei Conti;
9. Collegio dei Probiviri.

Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art.445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici di ANAPA Rete ImpresAgenzia sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Rinnovati gli organi, sarà cura della Segreteria dell'associazione darne comunicazione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sempreché aderente alla data.

In occasione del rinnovo degli Organi dell'associazione, è facoltà del candidato eletto alla carica di Presidente, chiedere la certificazione all'ultimo bilancio approvato anteriormente a tale rinnovo, eseguito da un soggetto terzo iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

La richiesta dovrà essere fatta entro e non oltre 30 giorni dalla sua elezione.

Art. 8 - ASSEMBLEA CONGRESSUALE

È composta da tutti gli iscritti all'ANAPA Rete ImpresAgenzia, che al momento dell'apertura dei lavori siano in regola con il pagamento delle quote associative e si trovino nel pieno godimento dei propri diritti.

L'Assemblea Congressuale, sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci, in proprio o per delega. In seconda convocazione si procede con la presenza di almeno un quinto dei Soci, in proprio o per delega.

Ogni partecipante ha diritto a un voto e può essere rappresentato per delega solo da un altro Associato.

Le delibere sono prese a semplice maggioranza dei presenti, in proprio o per delega, salvo nei casi di specifica maggioranza qualificata prevista dal presente Statuto e Regolamento di attuazione.

Per tutte le questioni da sottoporre a delibera dell'Assemblea Congressuale, la votazione può essere compiuta anche per "referendum" che deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo per comprovati ed eccezionali motivi, e quindi indetto dal Presidente Nazionale.

Il risultato del referendum vincola tutti gli Organi collegiali.

L'Assemblea Congressuale è convocata in via Ordinaria ogni quattro anni dal Presidente Nazionale. Su iniziativa dello stesso deve riunirsi in via Straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi), ne ravvisi l'opportunità o quando almeno 1/6 (un sesto) dei Soci Ordinari ne faccia richiesta motivata e sottoscritta al Presidente. In questo caso sempre il Consiglio Direttivo stabilirà data e luogo dell'avvenimento.

Qualora l'Assemblea Congressuale sia convocata in via Straordinaria per dichiarata impossibilità del Consiglio Direttivo a proseguire nella sua attività, la stessa sarà soggetta a tutte le norme previste per l'Assemblea Congressuale Ordinaria.

Delle riunioni dell'Assemblea Congressuale si redige apposito verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Quando su richiesta il verbale è redatto dal Notaio lo stesso è sottoscritto dal Notaio ed eventualmente anche dal Presidente.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:

1. dai Presidenti Regionali di ogni Regione (uno per Regione) e così fino ad un numero massimo di 20 con possibilità da parte del Consiglio Direttivo di accorpate una o più regioni così come previsto dal successivo art. 19;
2. fino a 9 componenti eletti dall'Assemblea Congressuale;
3. dagli ex Presidenti dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia, che assumono la qualifica di Past President, purché in regola con il versamento della quota sociale.

I componenti del Consiglio Direttivo terranno informata la Giunta Esecutiva Nazionale di tutti i quesiti avanzati dagli Agenti appartenenti alle rispettive Regioni o Gruppi Agenti e di tutti gli eventuali altri problemi e vertenze con le Mandanti.

Il Consiglio Direttivo sarà convocato tutte le volte che il Presidente Nazionale lo riterrà opportuno, comunque non meno di due volte l'anno oppure quando almeno 1/3 dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale ne faccia richiesta motivata per iscritto al Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti 2/3 (due terzi) dei

Consiglieri in carica. In casi straordinari e di particolare urgenza può deliberare anche su argomenti non posti all'ordine del giorno, con la maggioranza pari a 2/3 (due terzi) dei presenti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 2 riunioni annue del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo di nuova elezione si riunirà per la prima volta nello stesso luogo in cui si è svolto il Congresso Ordinario, senza formalità di convocazione. La riunione sarà presieduta dal Consigliere avente maggior anzianità di iscrizione all'ANAPA Rete ImpresAgenzia o maggiore età anagrafica, fino a quando non verrà eletto il Presidente Nazionale.

Art. 10 - GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

Essa è composta dal Presidente Nazionale e da 8 a 12 componenti scelti tra i consiglieri del Consiglio Direttivo, nominati dallo stesso Presidente. Tra questi il Presidente designerà fino a tre Vice Presidenti, di cui uno con funzione di Vicario.

E' validamente costituita con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. La sua convocazione è fatta dal Presidente Nazionale dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o quando almeno cinque dei suoi componenti gliene facciano richiesta motivata per iscritto. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale, la Giunta resta in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino al rinnovo degli organi. E' facoltà del Presidente Nazionale nominare tra i componenti della Giunta uno o più past president che siano già all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - PRESIDENTE NAZIONALE

È eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale, tra i propri componenti, a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei votanti per le prime due votazioni ed a maggioranza assoluta per le due successive votazioni.

In caso che nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà a votazione di ballottaggio ad oltranza tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella quarta votazione.

Il Presidente non potrà ricoprire il ruolo per più di due mandati consecutivi.

Art. 11bis - NORMA TRANSITORIA

Agli effetti dell'art. 33 del presente statuto, per la carica di Presidente prevista all'art. 11) non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo successivo alla data di approvazione del presente statuto" (quindi possibilità di altri due mandati per intero).

Art. 12 - ASSEMBLEA REGIONALE

È composta da tutti gli Associati Ordinari operanti nella medesima Regione.

L'Assemblea è convocata dal proprio Presidente quando lo ritenga opportuno o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti la Regione stessa almeno una volta l'anno.

L'Assemblea Regionale è valida quando sia presente almeno 1/5 degli iscritti (in proprio o per delega): ogni associato può farsi rappresentare con delega scritta da altro associato,

purché facente parte della medesima Regione; non è consentito rappresentare più di un associato.

Delle riunioni, il cui ordine del giorno deve essere preventivamente comunicato a tutti gli Associati della Regione, deve essere redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente Regionale, viene inviato alla Segreteria dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia e agli Associati della Regione tramite posta elettronica quanto prima.

Art. 13 - GIUNTA REGIONALE

Prima della riunione dell'Assemblea Congressuale Ordinaria, la Giunta Esecutiva Regionale è eletta contestualmente al candidato Presidente Regionale che avrà presentato una propria lista chiusa, con già indicati i nomi degli Associati Ordinari nominati dal Presidente Regionale, con il massimo di 2 per Provincia riconosciuta dall'ordinamento amministrativo appartenente alla medesima Regione. Il numero dei componenti varia per ogni singola Regione, in base al numero delle Provincie esistenti nella stessa Regione, fatta salva la possibilità di accorpamento delle stesse Provincie prevista all'articolo 26.

Il Presidente Regionale, una volta eletto, può indicare all'interno della propria Giunta uno o più Vice Presidenti Regionali.

La Giunta Regionale è validamente costituita con la presenza di 2/3 componenti.

La sua convocazione è fatta dal Presidente Regionale tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o quando 1/3 dei suoi componenti gliene facciano richiesta motivata per iscritto. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale, la Giunta Regionale decade automaticamente.

Art. 14 - PRESIDENTE REGIONALE

Prima della riunione dell'Assemblea Congressuale Ordinaria, il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale, unitamente alla propria Giunta Regionale, tra i Soci Ordinari iscritti alla propria Regione e presenti all'Assemblea durante la votazione, a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei votanti per le prime due votazioni ed a maggioranza assoluta per le due successive votazioni.

In caso che nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà a votazione di ballottaggio a oltranza tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 15 - INCOMPATIBILITA'

Presso ANAPA Rete ImpresAgenzia, la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Responsabile della Segreteria Amministrativa e di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati a partiti politici.

Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo. Esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati

elettivi e gli incarichi di governo di cui al precedente comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.

Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ad ANAPA Rete ImpresAgenzia.

Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

È eletto dall'Assemblea Congressuale Ordinaria ed è composto, su decisione della Giunta Esecutiva Nazionale, alternativamente da un membro effettivo monocratico oppure da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nell'ipotesi della scelta del collegio, dopo la chiusura del Congresso Ordinario, i cinque componenti del Collegio eleggono, tra i suoi componenti effettivi, un Presidente ed un Vicepresidente.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, da almeno un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

È eletto dall'Assemblea Congressuale Ordinaria ed è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti. Dopo la chiusura del Congresso Ordinario, i cinque componenti del Collegio eleggono, tra i suoi componenti effettivi, un Presidente ed un Vice Presidente.

TITOLO III

Art.18 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA CONGRESSUALE

L'Assemblea stabilisce e delibera l'indirizzo generale della politica dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia.

In particolare:

1. delibera sulla relazione morale e finanziaria della Giunta Esecutiva Nazionale;
2. elegge i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
3. elegge i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
4. elegge i componenti il Collegio dei Probiviri;
5. delibera, se poste all'ordine del giorno, le modifiche allo Statuto e/o lo scioglimento dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia con le modalità previste dal presente Statuto e Regolamento di attuazione.

L'Assemblea Congressuale Ordinaria per acclamazione o per alzata di mano, su proposta dell'Assemblea Regionale nel cui territorio si svolge il Congresso, nomina il Presidente dell'Assemblea. Qualora il Congresso si svolga all'estero, la nomina del Presidente dell'Assemblea sarà fatta su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale.

Art.19 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo politico e strategico dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia. Sviluppa la politica espressa dall'Assemblea Congressuale, controlla e vigila sulla corretta attuazione della Giunta Esecutiva Nazionale, alla quale sono delegate le funzioni

organizzative dell'attività associativa e l'esecuzione delle delibere dello stesso Consiglio Direttivo.

In particolare:

1. elegge il Presidente Nazionale dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia, scelto tra gli appartenenti al Consiglio Direttivo;
2. approva i bilanci preventivi entro il 30 novembre ed i bilanci consuntivi entro il 30 giugno di ciascun anno, debitamente certificati dal collegio dei revisori dei conti con le modalità previste dall'art. 27 dello Statuto. La segreteria provvederà poi all'invio degli stessi alla Confederazione;
3. su proposta del Presidente nomina e revoca il Responsabile della Segreteria Amministrativa ed il Segretario Generale, i quali, entrambi, possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva Nazionale. Inoltre possono intervenire alle riunioni del collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
4. delibera l'eventuale uscita da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" mediante delibera con almeno 2/3 (due/terzi) dei componenti presenti.
5. attribuisce la qualifica di Associato Onorario e di socio benemerito così come indicato all'art. 3 del presente Statuto;
6. delibera sugli accordi e contratti collettivi proposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
7. ratifica le decisioni della Giunta Esecutiva Nazionale nei casi previsti al punto 10) dell'art.20;
8. esprime la mozione di sfiducia alla Giunta Esecutiva Nazionale, presentata da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti presenti del Consiglio Direttivo, esclusi quelli appartenenti alla Giunta Esecutiva stessa. Se la mozione è approvata a maggioranza dei presenti, con votazione a scrutinio segreto la Giunta Esecutiva Nazionale insieme al Presidente Nazionale decade automaticamente dalla carica e si procede nella stessa sede all'elezione di un nuovo Presidente Nazionale, il quale nominerà contestualmente i componenti della nuova Giunta Esecutiva Nazionale. Per la votazione della suddetta mozione di sfiducia i componenti della Giunta Esecutiva non possono partecipare al voto e non verranno considerati nel conteggio del numero dei presenti;
9. approva il Regolamento di attuazione del presente Statuto, il Codice Etico e le eventuali modifiche;
10. Adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dall'Assemblea Congressuale;
11. può delegare la Giunta Esecutiva Nazionale ad assolvere le funzioni di sua competenza;
12. pronuncia decisione definitiva nei ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri.
13. Su proposta della Giunta Esecutiva, delibera sulla necessità di accorpamento di una o più Regioni. In tal caso gli associati di quella Regione diventeranno associati ordinari della Regione accorpante, acquisendo i medesimi diritti, così come previsto dall'art. 12.

Art. 20 - FUNZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

La Giunta Esecutiva:

1. determina di anno in anno le contribuzioni dovute dagli aderenti all'ANAPA Rete ImpresAgenzia;
2. Cura l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
3. stabilisce le norme per il rimborso delle spese dei componenti gli organi statutari e le commissioni;
4. delibera sull'organico dei dipendenti dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia e ne definisce le assunzioni con le qualifiche, mansioni e retribuzioni;
5. su proposta del Presidente nomina e revoca il Segretario Generale;
6. predispone l'organigramma designando i rappresentanti dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia in Enti ed Organismi Nazionali ed Internazionali; costituisce le commissioni tecniche e gruppi di lavoro stabilendone le deleghe e disciplinando l'attività di competenza;
7. stabilisce le modalità del patrocinio di cui all'art. 2, lett. b);
8. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
9. adempie a tutte le funzioni che siano demandate dal Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
10. esercita, in caso di urgenza e di palese utilità per gli Associati, i poteri del Consiglio Direttivo con riserva di ratifica da parte di questo entro sessanta giorni;
11. predispone i bilanci dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
12. delibera la convocazione dell'Assemblea Congressuale ed in tale occasione nomina la Commissione per la verifica dei poteri;
13. predisporre la relazione morale e finanziaria da sottoporre al dibattito dell'Assemblea Congressuale;
14. delibera gli investimenti di capitale sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
15. propone accordi e contratti collettivi al Consiglio Direttivo Nazionale.
16. delibera eventuali trasferimenti della sede e/o degli uffici operativi dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia

Art.21 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente:

1. ha la rappresentanza legale e politica dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia di fronte ai terzi;
2. nomina, fra i componenti del Consiglio Direttivo, fino a 12 componenti della Giunta Esecutiva. Dopo avere nominato l'organo esecutivo, il Presidente designa tra i componenti i Vice Presidenti, di cui uno avente funzioni di Vicario, e assegna ad ogni componente le proprie deleghe di competenza;
3. Propone alla Giunta Esecutiva Nazionale la nomina e la revoca del Segretario Generale;
4. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
5. adempie a tutte le funzioni di rappresentanza dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia, nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private, Enti ed Organismi politici Nazionali ed Internazionali, facendosi coadiuvare, oltre che da consulenti esterni, anche dai componenti

della Giunta Esecutiva Nazionale o del Consiglio Direttivo o da altri associati, con specifiche competenze, che a sua discrezione intende nominare per l'occorrenza;

6. presiede le Assemblee Congressuali straordinarie, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva Nazionale;

7. convoca la Giunta Esecutiva Nazionale, il Consiglio Direttivo e le Assemblee Congressuali, ordinarie e straordinarie;

8. ha la facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli Organi dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia, ad eccezione del Collegio dei Probiviri

Art.22 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, su proposta del Presidente Nazionale, è nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale fra persone aderenti e non aderenti all'Associazione. Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi dell'Associazione, presta la sua collaborazione al Presidente ed ai membri di Giunta in base alle necessità ed esigenze che si possono presentare, sia di natura politica che tecnica.

Partecipa, con diritto di voto se aderente all'associazione, alle riunioni dell'Assemblea Congressuale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva Nazionale. Inoltre può intervenire alle riunioni del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

Art. 23 - FUNZIONI DEL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Il Responsabile della Segreteria Amministrativa, su proposta del Presidente Nazionale, è nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale fra persone non aderenti all'Associazione.

Coadiuvando ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti, è responsabile della Segreteria dei predetti Organi associativi, partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e comitati. Può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza, vigila sul rispetto del presente Statuto da parte dei vari livelli del sistema associativo ed assolve agli ulteriori compiti a lui espressamente delegati dal Presidente

L'incarico di Responsabile della Segreteria amministrativa è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art.24 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale:

1. Elege, prima del Congresso Nazionale Ordinario, la lista, con indicati i nominativi del candidato a Presidente Regionale e i rispettivi presidenti provinciali, facenti parte della Giunta Regionale, fra gli Associati della stessa Regione;

2. cura la capillare diffusione, tramite la Giunta Regionale, delle informazioni dell'ANAPA

Rete ImpresAgenzia;

3. può costituire al proprio interno un fondo integrativo per spese di ordinaria gestione dell'Assemblea Regionale;
4. dibatte i problemi della Categoria proponendo al Consiglio Direttivo le proprie istanze;
5. esprime la fiducia al Presidente Regionale ed alla Giunta Regionale su mozione di verifica presentata da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati della stessa Regione con votazione a scrutinio segreto. Se la fiducia non viene accordata, il presidente Regionale e la Giunta Regionale decadono dall'incarico, e l'Assemblea Regionale procede, sempre a scrutinio segreto, nella stessa seduta, all'elezione di un nuovo Presidente Regionale con la sua Giunta Regionale, come previsto dall'art. 25 del presente Statuto.
6. l'Assemblea Regionale può organizzare, di comune intesa con il proprio ed altri Presidenti di Regioni limitrofe Assemblee interregionali, invitando a parteciparvi anche uno o più componenti di un qualsiasi organo dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia.

Art. 25 - FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

La Giunta Regionale ha il compito di attuare il programma determinato dall'Assemblea Regionale e di dare esecuzione, nell'ambito della propria Regione, alle delibere degli organi dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia.

Spetta inoltre alla Giunta Regionale:

1. designare i propri rappresentanti in Enti e Organismi locali;
2. stabilire la misura di un eventuale contributo associativo regionale, nei casi in cui il Consiglio Direttivo ne ravvisasse la necessità.

La Giunta Regionale, in caso di urgenza, può esercitare i poteri dell'Assemblea Regionale, con riserva di ratifica.

Le riunioni della Giunta Regionale sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art.26 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale:

1. rappresenta l'ANAPA Rete ImpresAgenzia nell'ambito territoriale della Regione competente;
2. convoca e presiede l'Assemblea Regionale e la Giunta Regionale;
3. esegue tutte le operazioni amministrative e finanziarie riguardanti la propria Regione;
4. è componente di diritto del Consiglio Direttivo;
5. individua i componenti della Giunta Regionale, tra gli iscritti alle rispettive provincie che si sono resi disponibili (con facoltà dello stesso di individuare anche un solo candidato per più provincie di sua competenza, che si intendono così accorpate, oppure di individuare due o più presidenti provinciali per una stessa provincia in base alle soggettive esigenze del territorio provinciale e alla suddivisione dello stesso), da inserire nella propria lista e che, dopo essere stati eletti, diventano "presidenti provinciali" (con competenza relativa alle eventuali provincie accorpate). Nella scelta dei presidenti provinciali, fermo restando la

sua libertà e discrezionalità, dovrà individuare quelli maggiormente attivi e facendo prevalere il criterio di eterogeneità e rappresentatività del territorio;

6. una volta definita la propria Giunta Regionale, il Presidente Regionale indicherà tra i componenti due Vice Presidenti Regionali, di cui uno con la funzione di Vicario.

Art.27 - FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Spetta in particolare al Collegio dei Revisori dei Conti:

1. controllare che l'amministrazione avvenga nel rispetto delle Leggi e dello Statuto dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia;
2. controllare le scritture contabili;
3. compiere ispezioni e riscontri di cassa;
4. esaminare i bilanci dell'Associazione prima che vengano sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Collegio deve essere redatto verbale.

Con apposita relazione esprime al Consiglio Direttivo Nazionale il proprio giudizio sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo predisposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Può esercitare le sue funzioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Le sue decisioni sono valide quando sono presenti tre componenti. Non sono ammesse deleghe.

La carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia.

Art.28 - FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' compito del Collegio dei Probiviri esaminare e giudicare questioni riguardanti:

1. la disciplina associativa, la correttezza morale e professionale, nei confronti degli altri associati;
2. l'inosservanza di precise disposizioni degli organi dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia.

Rientra nei compiti dei Probiviri decidere secondo equità quali arbitri irrituali, le controversie tra Associati o tra Associati ed Organi Collegiali.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia.

Il Collegio dei Probiviri può agire su istanza di parte, in seguito ad una denuncia di un qualsiasi interessato, ovvero di propria iniziativa.

Le decisioni del Collegio sono valide quando sono presenti tre componenti. Non sono ammesse deleghe.

Il Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni: a) il richiamo scritto; b) la deplorazione; c) la sospensione dell'attività associativa da tre a dodici mesi; d) l'espulsione dall'ANAPA Rete ImpresAgenzia.

TITOLO IV

Art.29 - FONDO COMUNE

Il Fondo Comune dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia è costituito:

1. dagli immobili, mobili ed altre attività dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia;
2. dai contributi associativi sia nazionali e sia quelli di pertinenza regionale;
3. dalle eventuali erogazioni e da lasciti a favore dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia.
4. contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
5. apposito "Contributo di adesione contrattuale" ed altri simili contributi ove previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'art. 4, lettera a-bis), non espressamente destinati alle Associazioni Territoriali aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" a norma dell'art.12 comma 7 dello Statuto Confederale.

L'Amministrazione del Fondo Comune è affidata al Presidente Nazionale secondo le delibere della Giunta Esecutiva Nazionale.

Art. 30 - AVANZI DI GESTIONE e RISPETTO DELL'ART 148 (D.P.R. 917/1986), comma 8

L'ANAPA, ai sensi del comma 8, art. 148, D.P.R. 917/1986, dispone:

a) il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge;

1. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
2. la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o i partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
3. l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del vigente statuto e regolamento. Si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie organizzative direttamente o indirettamente controllate.
4. l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e divieto di rivalutabilità della stessa.

Art.31 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio preventivo del successivo esercizio. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia a disposizione

di tutti gli Associati.

Art. 32 - VOTAZIONI

Le votazioni e le deliberazioni dei vari organi sono assunte a maggioranza dei votanti salvo i casi in cui lo Statuto o il Regolamento prevedano una maggioranza qualificata. Le modalità e le procedure delle votazioni sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 33 - DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno durata di quattro anni.

La carica di Presidente Nazionale ha durata di quattro anni, con il limite di due mandati esecutivi.

La carica di componente della Giunta Esecutiva ha durata di quattro anni, senza limiti di mandati consecutivi.

Art. 34 - CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DELL'ANAPA RETE IMPRESAGENZIA

Le convocazioni devono essere compiute mediante avviso spedito, trasmesso o portato a conoscenza entro i termini previsti dall'art. 5 del Regolamento.

L'Avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e le materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo s'intende convocato al termine di ogni Assemblea Generale che ne prevede l'elezione. Tutte le convocazioni potranno essere eseguite validamente tramite posta elettronica o fax o raccomandata o altro mezzo idoneo.

E' altresì valida la convocazione se l'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 35 - DECADENZA DELLE CARICHE PER ASSENZE INGIUSTIFICATE

I componenti degli organi collegiali e delle commissioni che, senza giustificazione, non intervengano consecutivamente a più di due sedute, sono dichiarati decaduti dalla rispettiva carica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 36 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto sono di norma di competenza dell'Assemblea Congressuale, convocata in forma straordinaria la quale, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo dei soci, in proprio o per delega.

Ogni partecipante ha diritto a un voto e può rappresentare al massimo 5 associati tramite delega appositamente conferita.

Le delibere sono prese a semplice maggioranza dei presenti, in proprio o per delega, salvo nei casi di specifica maggioranza qualificata prevista dal presente Statuto e Regolamento di attuazione.

In casi eccezionali, quando si tratta di apportare modifiche allo statuto per adempiere precise disposizioni di legge, o anche derivanti da esigenze fiscali, per colmare lacune della disciplina statutaria al fine di renderla conforme al dettato normativo vigente, nonché per far sì che l'attività svolta dall'ANAPA Rete ImpresAgenzia resti, in caso di intervenute novazioni normative, sempre conforme agli scopi istituzionali di cui all'art. 2 del presente

Statuto", in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e dell'art. 9 del Regolamento allo Statuto, le deliberazioni di revisione ed integrazione dello Statuto sono di competenza del Consiglio Direttivo e approvate con le modalità di cui all'art. 9 del Regolamento.

Art.37 - SCIOGLIMENTO DELL'ANAPA RETE IMPRESAGENZIA

L'Assemblea Congressuale che deliberi lo scioglimento dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia nomina i liquidatori e approva le norme secondo le quali il fondo comune vada diviso in osservanza alle disposizioni di Legge. La maggioranza richiesta per assumere tale deliberazione è di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati.

In ogni caso il patrimonio dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 38 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto varranno le norme, in quanto applicabili, del Codice Civile.

Entrato in vigore il 03/07/2024 – Consiglio Direttivo di Anapa ReteImpresAgenzia